



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 180 del 17/02/2020

N° 2264 di Protocollo Generale

N° d'ord. 339 Reg. Pubblicazioni

Area <u>AMMINISTRATIVA</u>	Nr. d'ordine <u>75</u>	del <u>12.02.2020</u>
Ufficio <u>AFFARI LEGALI</u>	Nr. d'ordine <u>04</u>	del <u>12.02.2020</u>
OGGETTO: Eredi Durante c/Comune di Montalbano Jonico - Ricorso TAR Basilicata. Pagamento competenze all'avv. Vito Agresti		
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Art.147 bis - D.Lgs. 267/2000	BILANCIO <u>2020</u> Cap. 124 RR.PP.2018 imp. nn. 1000-1330 Cap. 124 RR.PP. 2019 imp. nn. 607-1691 Cap. 124 imp. n. 157 € 4.694,41	
Data 17/02/2020	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio D'Armento	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

-l'avv. Costantino Ventura, in nome e per conto degli eredi dei sigg.ri Francesco Durante, Maria Teresa Durante e Carmela Durante , con atto del 03.07.2018 proponeva ricorso al TAR Basilicata, notificato a questo ente in data 04.07.2018 ed acquisito al protocollo in data 05.07.2018 con prot. n.9666, nel quale si premetteva che i sigg.ri Durante erano proprietari *del suolo individuato al foglio 40 part. 363 di mq.3.100, inclusa nel Piano di Zona 167 del Comune, dal 23.3.1983 data di adozione della delibera di C.C.n.15 avente ad oggetto: "Acquisizione aree per l'attuazione del piano 167 attraverso procedura espropriativa. Autorizzazione al Sindaco ad emettere l'ordinanza di occupazione di urgenza ai sensi dell'art.20 L.22.10.1971 e art.106 del DPR 24.7.1977 n.616. Nello stesso atto si sostiene che nel tempo non è mai stato adottato alcun provvedimento di acquisizione e considerato il lungo tempo trascorso dall'epoca in cui il Comune ha di fatto acquisito la disponibilità dell'immobile senza aver mai corrisposto alcun corrispettivo, si chiede che il tribunale adito così decida:*

- adottare la misura cautelare richiesta ai sensi dell'art.50 comma 10 c.p.a;
- accogliere il ricorso ed ordinare *al Comune di Montalbano Jonico di restituire l'immobile per cui è causa, nonché condannare lo stesso Comune al pagamento del risarcimento dei danni per ogni anno di occupazione o frazione ;*
- in subordine, fissare un termine entro il quale il comune di Montalbano Jonico possa decidere di adottare il provvedimento di acquisizione sanante di cui all'art.42 bis DPR n.327/01;*
- con vittoria di spese e competenze di lite.

TENUTO CONTO che con delibera di G.C. n.149 del 29.8.2018 si stabiliva:

- Di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al TAR Basilicata dall' avv. Costantino Ventura, in nome e per conto degli eredi dei sigg.ri Francesco Durante, Maria Teresa Durante e Carmela Durante , con atto del 03.07.2018 notificato a questo ente in data 04.07.2018 ed acquisito al protocollo in data 05.07.2018 con prot. n.9666 , al fine di meglio tutelare i propri interessi con gli adeguati strumenti giuridici compresa l'eventuale

istanza di pagamento delle somme previste dall'art.26 del D.Lgs.2 luglio 2010 n.104, per azione temeraria e motivi manifestatamene infondati;

-Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.37 dell'8.3.2018 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

- con propria determina n. 319 del 30.08.2018 (R.G.688/2018) si affidava l'incarico in questione all'avv. Vito Agresti per un compenso complessivo di € 7.281,01, impegnando la somma di € 400,00 e dando atto che con successivo provvedimento si sarebbe integrato l'impegno di spesa assunto;

-con successiva determina n.416 del 13.11.2018 (R.G.n.909/2018) si integrava il detto impegno per € 600,00, in relazione alle somme assegnate con delibera di G.C. n.187 dello 08.11.2018 dando atto che con successivo provvedimento si sarebbe integrato ulteriormente l'impegno assunto;

CONSIDERATO che:

- con nota del 30.04.2019, acquisita agli atti dell'ente in data 3.5.2019 con prot. n. 6106, l'avv. Vito Agresti trasmetteva atto per motivi aggiunti notificato in data 29.04.2019 dal difensore degli eredi Durante, per cui essendo ampliato il *thema decidendum* con successiva nota del 13.5.2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n.6679, quantificava le sue competenze in € 455,00 oltre accessori di legge, secondo quanto previsto dall'art.4 comma 10bis del D.M. n.55/2014 e con l'applicazione della maggiorazione del 25% a cui si era data disponibilità con propria nota del 13.05.2019 prot.6631, tenuto conto che il suddetto articolo prevede un aumento fino al 50% della fase introduttiva del giudizio in caso di motivi aggiunti in giudizi innanzi al TAR e Consiglio di Stato;

-con determina n.193 del 16.05.2019 (R.G.468/2019) si impegnava, in conseguenza dei suddetti motivi aggiunti, la somma complessiva di € 663,90 (€ 445,00 oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap);

-con determina n.534 del 21.12.2019 (R.G.1254/2019) si integrava l'impegno assunto per il ricorso principale di ulteriori € 1.500,00;

RILEVATO:

- che l'avv. Agresti con nota del 27.01.2020, acquisita agli atti in data 28.01.2020 con prot. n. 1219, trasmetteva la sentenza n.105/2020 con la quale il TAR Basilicata ha rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite quantificate in € 5.000,00 oltre accessori di legge;

- che con successiva nota del 3.2.2020 , acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 1517, richiedeva il pagamento delle proprie competenze;

RITENUTO, in considerazione dell'incarico svolto, dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto dall'avv. Vito Agresti ed ammontante ad **€ 7.858,31** compresi rimborso forfetario al 15%, iva e cap;

DATO ATTO :

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;

- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

CONSIDERATO che:

-il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l'anno 2020-22;

-l'art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

- che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO:

il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed esaminati in particolare:

- L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art.192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di impegnare l'ulteriore somma di 4.694,41 occorrenti per il pagamento delle competenze spettanti all'avv. Vito Agresti per l'attività di rappresentanza e difesa dell'ente nel procedimento promosso avanti al TAR Basilicata dagli eredi Durante, come in premessa specificato;
- 2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 7.858,31 compresi rimborso forfetario, iva e cap, in favore dell'avv. Vito Agresti a titolo di compenso per l'incarico di cui sopra;
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 7.858,310 per € 1.000,00 al cap.124 RR.PP./2018, per € 2.163,90 al cap. 124 RR.PP./2019 e per € 4.694,41 al cap. 124 del corrente esercizio provvisorio;
- 4) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo mandato di pagamento a presentazione di regolare fattura elettronica;
- 5) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- 6) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno

per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza.

P.I. f.to mtT

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**

f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 339 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 17/02/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 17/02/2020



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

f.to (Maurizio BARLETTA)